

gando al Direttore Generale ogni opportuna facoltà
in merito.

Il Direttore Generale aggiunge quindi
che, come in occasioni analoghe, sono state stu-
diate due speciali tariffe di assicurazione vitali
alliniate al nuovo titolo: una a tipo popolare
e l'altra in forma ordinaria.

La prima prevede la durata dell'assicu-
razione in anni 8 e garantisce le seguenti pre-
stazioni:

a) in caso di morte durante il corso dell'assu-
razione, dopo che sia trascorso il periodo di
carantena, ha conseguenza di un buono del tesoro
del valore nominale di L. 500, salvo il rimbor-
so alle Istituzioni del rateo d'interesse dal gior-
no dell'ultimo versamento degli stessi al giorno del-
la morte.

Il periodo di carantena viene fissato in
mesi 1 per ogni 500 lire nominali assicurate,
a decorrere dal giorno dell'effettivo perfezionamen-
to, con un massimo di mesi 4, sicché per
assicurazioni di somme superiori a L. 2.000 no-
minali la carantena rimane fissa in mesi 4.

Per caso di morte entro detto periodo